Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1971.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica e dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1970, concernente la spesa per

l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica e dell'afta epizootica;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1971, nei limiti dello stanziamento indicato nello stato di previsione per il corrispondente anno finanziario, la spesa per l'impiego del vaccino contro la peste suina classica e del vaccino contro l'afta epizootica, quando l'impiego dei prodotti immunizzanti anzidetti è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria, è a carico del Ministero della sanità.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi profilattici di cui al precedente articolo vanno corrisposte ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali, le seguenti somme:

1) per ogni bovino vaccinato contro l'afta epizootica lire 250;

2) per ogni suino vaccinato contro l'afta epizootica lire 150;

3) per ogni ovino o caprino vaccinato contro l'afta epizootica lire 100;

4) per ogni suino vaccinato contro la peste suina lire 100;

5) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono effettuate le vaccinazioni di cui al punto 4) lire 1.000.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1970, concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica e dell'afta epizootica, è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1971.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1971

(7728) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione dei cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles, sedani da coste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 30 giugno 1971 presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze, dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione dei cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles e sedani da coste.

Per tutte le spedizioni all'estero dei prodotti sopra elencati, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto, per quanto concerne gli imballaggi e la loro presentazione.

Art. 2.

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse per:

a) cavoli cappucci e verzotti
sedani da coste

Dimensioni interne:

cm. 50 × 39 × 12 — 34
» 54 × 34 × 12 — 34
» 60 × 40 × 12 — 34

L'altezza degli imballaggi per i sedani da coste impaccati orizzontalmente non può superare i cm. 15.

b) sedani da coste

Dimensioni interne:

cm. 50 × 30 × 12 — 15
» 40 × 30 × 12 — 15

c) cavoli di Bruxelles

Imballaggi aventi le dimensioni di base di quelli elencati ai punti *a*), *b*) e la cui altezza sia compresa tra cm. 5 e 12.

Testate e fiancate formate da 3 listelli orizzontali, larghi cm. 4, spessi mm. 8, posti uno al centro e gli altri due costituenti il bordo superiore e inferiore delle testate e fiancate, fissati ai cantonali con doppia cucitura o con 3 chiodi ribaditi. Nel caso di gabbie la cui altezza è inferiore a cm. 16, la larghezza dei listelli potrà essere di cm. 3; quando l'altezza supera cm. 25, i listelli formanti testate e fiancate dovranno essere in numero di 4 equidistanti tra loro.

Nel caso di imballaggi la cui altezza è inferiore a cm. 10, le *testate e le fiancate* saranno formate o da un sol pezzo o da due listelli orizzontali larghi almeno cm. 3 e spessi mm. 4 ed intervallati di non oltre cm. 2.

Un listello di una delle testate, sul quale saranno riportate le indicazioni regolamentari, deve essere largo cm. 5.

Fondo formato da 5 listelli longitudinali uguali ed equidistanti, di larghezza non inferiore a cm. 3, spessi mm. 8; quelli esterni fissati ai cantonali e quelli centrali cuciti o aggraffati a ciascun listello inferiore delle testate. Tre listelli esterni trasversali di rinforzo, larghi non meno di cm. 3 e spessi mm. 8, cuciti o aggraffati ai listelli inferiori delle fiancate, posti uno al centro e gli altri due rispettivamente ad una distanza di cm. 4-4,5 dal bordo inferiore di ciascuna testata.

Coperchio, nel caso delle gabbie chiuse, formato da tre listelli longitudinali larghi almeno cm. 3 e spessi mm. 4-5, fissati all'estremità e due listelli trasversali esterni della stessa larghezza e spessore.

4 *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3,5 sporgenti, nella gabbia aperta accatastabile, di cm. 3 dal bordo superiore delle testate e fiancate. Nella gabbia aperta accatastabile, sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a cia-

scuna testata, dovrà essere applicato un listello largo cm. 3,5, spesso mm. 8, fissato con chiodi lunghi non meno di cm. 3 o con reggetta metallica o con cucitura.

La tara, compresi i materiali di protezione e di addobbo, degli imballaggi non deve superare il 15 % del peso lordo.

Art. 3.

Sacchi per cavoli cappucci e verzotti e cavoli di Bruxelles:

Sacchi di juta od altre fibre vegetali o artificiali o sintetiche del contenuto di kg. 5 e multipli sino ad un massimo di kg. 30 per i cavoli cappucci e verzotti e kg. 10 per i cavoli di Bruxelles.

I sacchi devono essere resistenti e rispondenti allo scopo cui sono destinati. L'Istituto nazionale per il commercio estero ha facoltà di stabilire la tara minima espressa in % per ciascuno dei tipi di sacchi costruiti con i materiali sopra indicati.

Art. 4.

A tutti gli imballaggi per cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles e sedani da coste si applica quanto previsto nei decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, concernenti « l'indicazione dell'incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione, soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 5.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Tutte le chiodature, aggraffature e cuciture devono essere effettuate in modo da garantire la massima solidità ed unione dei vari elementi.

Ogni imballaggio dovrà essere formato da elementi di unica essenza; soltanto per i cantonali potrà essere impiegato legno di altra essenza.

Gli spessori dei vari elementi si riferiscono ad imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; quelli costruiti in faggio od altre essenze dure, devono essere ridotti di mm. 1.

Art. 6.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondano a particolari esigenze del traffico o che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

Le indicazioni, da apporsi all'esterno degli imballaggi, prescritte nei decreti ministeriali relativi ai requisiti qualitativi a cui debbono corrispondere i summenzionati prodotti per essere esportati, devono figurare su una testata ed eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentano, su di un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore potrà essere sostituita dal marchio d'impresa, limitatamente ad uno per esportatore, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore potranno essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 8.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto dovranno essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962 « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 10.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 11.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare fino al 31 dicembre 1971, l'utilizzo di eventuali scorte di tipi di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: ZAGARI

(7547)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.

Approvazione di norme tariffarie transitorie relative alle clausole di « franchigia » e di « sconto anticipato », da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di alcune norme tariffarie transitorie, secondo i testi uniti alle domande stesse, da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, relativi ad autovetture in servizio privato e stipulati o prorogati in base alla clausola di « franchigia » ovvero in base alla clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro ».

Visto il precedente decreto ministeriale 9 giugno 1971, con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti con assicurazione facoltativa;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato dal Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti norme tariffarie transitorie, presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da valere per la assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

A) norma transitoria per le assicurazioni relative ad autovetture in servizio privato (esclusi il noleggio e la locazione), concernente i premi da applicarsi ai contratti stipulati o prorogati in base alla clausola di « franchigia » nel periodo dal 12 giugno 1971 al 12 giugno 1972, limitatamente alla prima annualità assicurativa;

B) norma transitoria riguardante la tacita proroga dei contratti stipulati o prorogati in base alla clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro », nello stesso periodo di tempo.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano norme tariffarie transitorie.

DENOMINAZIONE	Sede
1. « Agricoltura Assicurazioni »	Milano
2. « Alleanza Securitas Esperia »	Roma
3. « Alpi »	Milano
4. « Assicuratrice Edile »	Milano
5. « L'Assicuratrice Italiana »	Milano
6. « Le Assicurazioni d'Italia »	Roma
7. « Assicurazioni Generali »	Roma
8. « Ausonia »	Milano
9. « Banca Nazionale delle Comunicazioni »	Roma
10. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano
11. « La Cattolica »	Verona
12. « Columbia »	Roma
13. « Comitas »	Genova
14. « Compagnia di Firenze »	Firenze
15. « Compagnia Italiana di Sicurtà »	Roma
16. « Compagnie Riunite »	Torino
17. « Compagnia Tirrena »	Roma
18. « Compagnia Veneta »	Padova
19. « Cosida »	Napoli
20. « Il Duomo »	Milano
21. « L'Edera »	Roma
22. « F.A.T.A. »	Roma
23. « La Fiduciaria »	Bologna
24. « F.I.R.S. Italiana di Assicurazioni »	Roma
25. « La Fondiaria Incendio »	Firenze
26. « La Fondiaria Infortuni »	Firenze
27. « Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica »	Tolmezzo
28. « Intercontinentale »	Roma
29. « Istituto Italiano di Previdenza »	Milano
30. « Istituto Trentino Alto Adige »	Trento
31. « Italia Assicurazioni »	Genova
32. « Italiana Incendio e rischi diversi »	Milano
33. « L'Italica »	Milano
34. « Lavoro e Sicurtà »	Milano
35. « Levante »	Genova
36. « Liguria »	Genova
37. « Lloyd Internazionale »	Roma
38. « Lloyd Italico & L'Ancora »	Genova
39. « MAECI »	Milano
40. « Mercury »	Perugia
41. « La Minerva »	Roma
42. « Mutua Esercenti Imprese Elettriche (ME-IE) »	Milano
43. « La Nationale »	Roma
44. « Nord Italia Assicurazioni »	Milano
45. « La Pace »	Milano
46. « Padana Assicurazioni »	Milano
47. « La Piemontese »	Torino
48. « La Potenza »	Roma
49. « La Preservatrice »	Roma
50. « La Previdente »	Milano
51. « Reale Mutua »	Torino
52. « Renana Assicurazioni »	Bologna
53. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano
54. « S.A.I. »	Torino
55. « S.A.P.A. »	Milano
56. « S.A.R.A. »	Roma
57. « Savoia »	Milano
58. « S.I.A.R.C.A. »	Milano
59. « La Sicurtà 1879 »	Milano
60. « Sida »	Roma
61. « Società Navale »	Genova
62. « Toro Assicurazioni »	Torino
63. « Unione Euroamericana di Assicurazione »	Roma
64. « Unione Subalpina di Assicurazioni »	Torino
65. « Unipol »	Bologna
66. « Val Piave »	Belluno
67. « La Vittoria »	Milano
68. « Winterthur »	Milano
69. « Allianz »	Milano
70. « Alpina »	Genova
71. « Ancienne Mutuelle Accidents »	Milano
72. « Anglo-Elementar »	Milano
73. « Assurances Generales de France - I.A.R.T. »	Roma
74. « Les Assurances Nationales I.A.R.D. »	Roma
75. « Danubio »	Roma
76. « La Federale »	Milano
77. « Helvetia »	Milano
78. « La Mannheim »	Roma
79. « Nazionale Svizzera »	Milano
80. « Nordstern »	Milano
81. « The Northern »	Milano
82. « The Prudential »	Milano
83. « Reliance Insurance Company »	Roma
84. « Royale Belge »	Roma
85. « The Sea »	Genova
86. « The Seven Provinces »	Genova
87. « Sun »	Genova
88. « La Svizzera »	Genova
89. « L'Union des Assurances de Paris (I.A.R.D.) »	Genova
90. « Zurigo »	Milano

Il Ministro: GAVA

(7685)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1970, n. 415, (Art. 6-*bis*);

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal seguente art. 2, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante l'applicazione delle seguenti misure unitarie di imposta valevoli per l'anno finanziario **1971**:

1) *Categoria cotonieri di cui all'art.* 2 *del decreto ministeriale* 19 *luglio* 1969 *compresi i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al* 70 *per cento in mista intima con lino, canapa o ramié*:

l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al **31 dicembre 1971.**

2) *Categoria canapieri-linieri*:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

Turno giornaliero di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . . .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . . .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 per cento.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite, sono rispettivamente aumentate dell'8 per cento, del cento per cento e del centoventi per cento.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno.

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo le misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *b*) sono aumentate del 140 per cento.

Per i filati costituiti da lino, canapa o ramié in quantità superiore al 30 per cento in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati

all'estero e pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

comprende i produttori di filati di juta:

a) filati di juta prodotti con filatoi diversi da quelli a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

b) filati di juta prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.370 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.695 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Alfa-*a*) I, II, III, IV e *b*) I, II, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Alfa-*b*), III) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica in mista intima con cascami di seta (burretta) in quantità superiore al 25 per cento ma non al 50 per cento, misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.042 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 912 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 834 per fuso-anno;

Per i filati cardati costituiti da materie prime come quelli di cui al n. 4-alfa), *b*), I) e II) dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 nonchè per i filati previsti dal presente paragrafo, prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Alfa-c); Beta-*a* e *b*) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

5) *Categoria filandieri di seta*:

comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a 2 capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno.

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 millimetri o più in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da solo fiocco di fibra artificiale o sintetica l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 per cento si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per chilogrammo di filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

7) *Categoria dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 525 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

II) superiore a kg. 525 ma non a kg. 600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.940;

III) superiore a kg. 600 ma non a kg. 865 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

IV) superiore a kg. 865 ma non a kg. 950 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 51.509;

V) superiore a kg. 950 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività per 365 giorni dell'anno, L. 240.609.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.225.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 74.290.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 6.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.220.177;

II) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. 8.200 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.182.798;

III) superiore a kg. 8.200 ma non a kg. 8.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.903.592;

IV) superiore a kg. 8.800 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.959.174;

V) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.197;

VI) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 29.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

VII) superiore a kg. 29.500 ma non a kg. 33.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.703.187;

VIII) superiore a kg. 33.000 ma non a kg. 42.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

IX) superiore a kg. 42.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.792.070;

X) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 57.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.510.123;

XI) superiore a kg. 57.000 ma non a kg. 62.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XII) superiore a kg. 62.000 ma non a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.125.826;

XIII) superiore a kg. 68.000 ma non a kg. 71.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.923.378;

XIV) superiore a kg. 71.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556.

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 33.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.773.061;

II) superiore a kg. 33.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.787.082;

III) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.773.061.

c) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

II) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.975.009;

III) superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188.

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.901.358;

e) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 778.997;

II) superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 712.108.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 21.150 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 828.259;

II) superiore a kg. 21.150 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 741.306;

III) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.669.950;

IV) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.157.115;

V) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 64 500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.100.404;

VI) superiore a kg. 64.500 ma non a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.658.969;

VII) superiore a kg. 65.000 ma non a kg. 67.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.034.354;

VIII) superiore a kg. 67.000 ma non a kg. 68.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.817.969;

IX) superiore a kg. 68.800 ma non a kg. 70 000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.821.777;

X) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 75.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.001.644;

XI) superiore a kg. 75.000 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.074.625;

XII) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 87.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.116.997;

XIII) superiore a kg. 87.000 ma non a kg. 95.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.670.436;

XIV) superiore a kg. 95.000 ma non a kg. 105.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.521.779;

XV) superiore a kg. 105.000 ma non a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.375.053;

XVI) superiore a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.271.434.

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 119.451;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 529.074;

III) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 166.172;

IV) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 391.620;

V) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 10.550 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 107.687;

VI) superiore a kg. 10.550 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 166.450;

VII) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 13.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 476.827;

VIII) superiore a kg. 13.000 ma non a kg. 14.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 29.270;

IX) superiore a kg. 14.600 ma non a kg. 15.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 239.199;

X) superiore a kg. 15.200 ma non a kg. 15.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 478.259;

XI) superiore a kg. 15.800 ma non a kg. 16.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 674.907;

XII) superiore a kg. 16.200 ma non a kg. 17.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 358.658;

XIII) superiore a kg. 17.000 ma non a kg. 22.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 225.725;

XIV) superiore a kg. 22.000 ma non a kg. 28.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 863.219;

XV) superiore a kg. 28.500 ma non a kg. 28.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.177.081;

XVI) superiore a kg. 28.800 ma non a kg. 33.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.184.714;

XVII) superiore a kg. 33.000 ma non a kg. 42.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.366.601;

XVIII) superiore a kg. 42.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 415.291.

L'imposta di cui al precedente paragrafo 10-*g*) commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII) e XVIII), nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*), commi I) e II), è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto e dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno;

h) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 308.001;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 31.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 419.872;

III) superiore a kg. 31.500 ma non a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 616.002;

IV) superiore a kg. 35.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.084.812;

V) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.443.488;

VI) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 135.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.776;

VII) superiore a kg. 135.000 ma non a kg. 160.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.981.058;

VIII) superiore a kg. 160.000 ma non a kg. 184.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.454.689;

IX) superiore a kg. 184.000 ma non a kg. 200.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.361.164;

X) superiore a kg. 200.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.072.325.

i) filati di fibre poliacriliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 3.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 390.710;

II) superiore a kg. 3.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.290.158.

Per la categoria di cui al presente paragrafo 10-*i*) commi I) e II) la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 86.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.423.254;

II) superiore a kg. 86.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.552.967;

III) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 140.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.866.833;

IV) superiore a kg. 140.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.069.485.

I filati di vetro di cui al comma IV) del precedente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento della imposta nella misura stabilita nello stesso comma IV) debbono essere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro, composti di bave aventi un diametro superiore a 7 micron rese aderenti le une alle altre a mezzo bozzima priva di amidi.

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 è risultata:

I) non superiore a kg. 28.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 575.400;

II) superiore a kg. 28.000 ma non a kg. 31.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 537.470;

III) superiore a kg. 31.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 629.389.

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.127.055.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi 10-*f*), 10-*g*) e 10-*h*) e alla categoria 11) non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1971 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 agosto 1970.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno dodici ore prima della avvenuta modifica, al competente ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma o che comunque comporti un aumento di imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno dodici ore prima dell'inizio della variazione, al competente ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1971.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistemi di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina da filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione suppletiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dallo ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare, prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Saltuariamente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo dell'imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno quindici dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dello esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

I fabbricanti indicati all'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, che intendano installare sulle proprie macchine di filatura appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, debbono farne preventiva richiesta al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando il tipo di apparecchio che si vuole applicare.

L'ufficio ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, dispone per i necessari controlli del congegno di misura proposto e, ove risulti idoneo all'uso autorizza l'installazione dell'apparecchio medesimo, osservate le seguenti modalità:

a) il congegno di misura deve essere applicato direttamente sull'albero di stiro dei filatoi o su quello delle pompe di alimentazione delle filiere e montate in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione dei periodi di attività o di inattività delle macchine di filatura;

b) per i filatoi ring a due fronti dotati di moto indipendente, lo strumento di misura dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti;

c) gli apparecchi come sopra installati dovranno essere opportunamente suggellati al fine di evitare abusi a danno dell'erario. Detti apparecchi dovranno essere forniti dalla ditta interessata ed installati a sua cura e spese.

Negli stabilimenti presso i quali le macchine di filatura sono muniti degli strumenti in parola le riduzioni proporzionali del canone di abbonamento saranno determinate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità stabilite dall'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n. 1029.

Art. 12.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportat all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le categorie di produttori di filati che assolvono i canoni di abbonamento stabiliti al lordo nel presente decreto, sarà effettuata previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e successivamente modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 13.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denunce previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5, 10 e 13 del presente decreto, continueranno ad applicarsi per il periodo di validità del presente decreto salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

La norma di cui all'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478, si rende applicabile soltanto per i nastri artificiali e sintetici aventi una larghezza apparente non superiore a 100 millimetri e che si sfibrillino sotto torsione.

Art. 15.

Per i filati di cui al precedente art. 2, n. 1); n. 4) alfa)-*a*) I), II), III), IV); -*b*) I), II); -*c*); n. 4) beta)-*a*) e *b*), è sospesa ogni altra norma afferente l'imposta di fabbricazione.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

(7684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2755, in data 2 agosto 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carrara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(7563)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rimini

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2435, in data 3 agosto 1971, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rimini (Forlì).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(7567)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del patronato della Confederazione artigiana sindacati autonomi

Con decreto in data 12 luglio 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Ente di assistenza sociale per gli artigiani (E.A.S.A.) promossa dalla Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.), e ne è stato approvato lo statuto.

(7585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia germanica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di filologia germanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7712)

Vacanza della seconda cattedra di chimica industriale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di chimica industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7711)

Vacanza delle cattedre di letteratura italiana (prima cattedra) e di storia del Risorgimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano, sono vacanti le cattedre di letteratura italiana (prima cattedra) e di storia del Risorgimento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7709)

Vacanza delle cattedre di filologia germanica e di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, sono vacanti le cattedre di filologia germanica e di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7710)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia (convenzionata) presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di storia della filosofia (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7713)

Vacanza della cattedra di ebraico e lingue semitiche comparate presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di ebraico e lingue semitiche comparate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7714)

Vacanza della cattedra di patologia speciale e clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di patologia speciale e clinica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7716)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 140-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 140-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Belvisi Giuseppe, con sede in Gallarate (Varese), via Arconti n. 10.

(7502)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 721-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 721-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cantela & Procchio, con sede in Valenza, via Bellini n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7503)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 626-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 626-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Soro Vincenzo, con sede in Valenza, via Galimberti n. 26.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri undici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7504)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 18-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 18-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Ranzi Giuseppe, con sede in Bolzano, via Grappoli n. 23.

(7505)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 15-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 15-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Mumelter di Sanin Antonia, con sede in Bolzano, via Portici n. 24.

(7506)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 22-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 22-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Corte Luigi, con sede in Merano (Bolzano), via Andrea Hofer n. 32.

(7507)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Werneggcr Albino, con sede in Merano (Bolzano), via Portici n. 42.

(7508)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 14-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Mauerlechner Ottone, con sede in Bolzano, via Goethe n. 38.

(7509)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 24-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 24-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Preiss Alfredo, con sede in Merano (Bolzano), via Portici n. 36.

(7510)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 21-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Bernard Carlo, con sede in Appiano (Bolzano), via G. Verdi n. 4.

(7511)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-UD », a suo tempo assegnato alla ditta Francescutti Arrigo, con sede in Udine, via Superiore n. 14.

(7512)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 73-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 73-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Porrini Giovanni, con sede in Gallarate (Varese), via Fucini n. 1.

(7513)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 28-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 28-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Zanata Luciano, con sede in Treviso, via S. Angelo n. 134.

(7514)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Valentini Paolo, con sede in Trento, largo Carducci n. 3.

(7515)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Tapparelli Luigi, con sede in Trento, via Oriola n. 36.

(7516)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 9-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Gottardi Palmiro, con sede in Tione di Trento, viale Dante n. 44.

(7517)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 15-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Alessandrini Sergio, con sede in Trento, piazza Pasi n. 17.

(7518)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 16-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Bruni Francesco, con sede in Trento, via Manci n. 81.

(7519)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Gobbo Angelo, con sede in Praganziol (Treviso), via Schiavonia n. 5.

(7520)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 36-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 36-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Piras Giancarlo, con sede in S. Lucca di Piave (Treviso), via Toffane n. 7.

(7521)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 23-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 23-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Mossl Guglielmo, con sede in Merano (Bolzano), via Portici n. 36.

(7522)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 7-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Brunello Emilio, con sede in Treviso, via Pola n. 4.

(7524)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i nove punzoni recanti il marchio di identificazione « 14-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Donazzolo Giorgio, con sede in Treviso, via Monterumici n. 20.

(7526)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 19-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Dall'Acqua Giovanni, con sede in Treviso, via Serraglio n. 24.

(7527)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 19-BS », a suo tempo assegnato alla ditta « AR-GHI » di Ghidini Giuseppe, con sede in Lumezzane (Brescia), via Virgilio Montini n. 3.

(7529)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 91-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 91-BO », a suo tempo assegnato alla ditta « Orotecnica» di Cappanelli Giovanni, con sede in Bologna, via Bentivogli n. 10.

(7531)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1-PI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1-PI », a suo tempo assegnato alla ditta Barachini Adolfo, con sede in Pisa, via S. Francesco n. 3.

(7532)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-BZ ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 12-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano), via Centrale n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bolzano.

(7528)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 54-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 54-AR », a suo tempo assegnato alla ditta F.A.C.O.R. di Francalanci Italo, con sede in Pratovecchio (Arezzo).

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(7530)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-CL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-CL », a suo tempo assegnato alla ditta Russo Ignazio, con sede in Caltanissetta, via Umberto I n. 192.

(7533)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1153-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1153-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Orafasmalti » di Abbuffi & Gabba, con sede in Valenza, via Cremona n. 28.

(7534)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1122-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1122-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Acuto & C., con sede in Valenza, via Garibaldi n. 130.

(7535)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 903-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 903-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ricci Mirella, con sede in Valenza, vicolo dei Sarmati n. 5.

(7538)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-TV ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 6-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Damini Annibale, con sede in Cavaso del Tomba (Treviso), via Caniezza n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Treviso.

(7523)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-TV ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 12-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Gentilin Tarquinio con sede in Treviso, via Comarotta n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Treviso.

(7525)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1032-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 1032-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dagna Giorgio, con sede in Alessandria, via Dante n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7536)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 953-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 953-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Poggio Pietro, con sede in Valenza, via Melgara n. 32.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7537)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 887-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 887-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Drago Medardo, con sede in Valenza, via Sassi n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7539)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	91,40	88,90	82,26	80,01
2	Redimibile 3,50 % 1934	99,30	97,55	89,37	87,80
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	82,65	80,90	74,39	72,81
4	» 5 % »	92,40	89,90	83,15	80,91
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	93,25	90,75	83,93	81,68
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	93,60	91,10	84,24	81,99
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	90,15	87,65	81,10	78,89
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	90,70	87,95	81,63	79,16
9	» 5,50 % » » 1968-1983)	91,20	88,45	82,08	79,61
10	» 5,50 % » » 1969-1984)	91,35	88,60	82,22	79,74
11	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	100,40	97,90	90,36	88,11
12	» » » 5,50 % 1976	101,35	98,60	91,22	88,74
13	» » » 5 % 1977	101,95	99,45	91,76	89,51
14	» » » 5,50 % 1977	102,50	99,75	92,25	89,78
15	» » » 5,50 % 1978	102,15	99,40	91,94	89,46
16	» » » 5,50 % 1979	102,35	99,60	92,12	89,64
17	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1973	100,65	98,15	90,59	88,34
18	» » » 5 % 1° aprile 1974	98,55	96,05	88,70	86,45
19	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	96,65	94,15	86,99	84,74
20	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	96,40	93,90	86,76	84,51
21	» » » 5 % 1° gennaio 1977	95,80	93,30	86,22	83,97
22	» » » 5 % 1° aprile 1978	95,75	93,25	86,18	83,93
23	» » » 5,50 % 1° gennaio 1979	101,90	99,15	91,71	89,24
24	» » » 5,50 % 1° gennaio 1980	99,95	97,20	89,96	87,48
	Titoli garantiti dallo Stato				
25	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
26	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	84,45	81,95	76,01	73,76
27	» Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-1988)	85,90	82,90	77,31	74,61
28	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	100,55	97,80	90,50	88,02
29	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	89,85	87,85	80,87	79,07
30	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,60	96,60	88,74	86,94
31	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
32	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
33	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,2)
34	» » » » » 5 % S.S. 1958-1988 E	82,25	79,75	74,03	71,78
35	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	95,10	92,60	85,59	83,34
36	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	88,25	85,25	79,43	76,73
37	» 6 % (1965-1985) II »	88,80	85,80	79,92	77,22
38	» 6 % (1966-1986) I »	87,15	84,15	78,44	75,74
39	» 6 % (1966-1986) II »	87,15	84,15	78,44	75,74
40	» 6 % (1967-1987)	86,90	83,90	78,21	75,51
41	» 6 % (1968-1988) I emissione	86,70	83,70	78,03	75,33
42	» 6 % (1968-1988) II »	86,90	83,90	78,21	75,51
43	» 6 % (1969-1989) I »	86,95	83,95	78,26	75,56
44	» 6 % (1969-1989) II »	86,90	83,90	78,21	75,51
45	» 7 % (1970-1985)	99,35	95,85	89,42	86,27
46	» Europa 6 % (1965-1980)	93,75	90,75	84,38	81,68
47	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	87,30	84,30	78,57	75,87
48	» » » 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	87,60	84,60	78,84	76,14
49	» » » 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	87,00	84,00	78,30	75,60

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
50	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997) . .	89,45	86,45	80,51	77,81
51	» » » 6 % s.s. « B » IV » (1969-1998) . .	90,50	87,50	81,45	78,75
52	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	96,00	93,00	86,40	83,70
53	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	101,35	97,85	91,22	88,07
54	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1995) . .	89,00	86,00	80,10	77,40
55	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	86,05	83,05	77,45	74,75
56	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1997) . .	85,55	82,55	77,00	74,30
57	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997) .	85,95	82,95	77,36	74,66
58	» » » 7 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1970-1997) .	95,30	91,80	85,77	82,62
59	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	93,15	90,15	83,84	81,14
60	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. Ind.,Manif. (1965-1983)	89,00	86,00	80,10	77,40
61	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1983)	86,10	83,10	77,49	74,79
	Obbligazioni bancarie internazionali				
62	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	88,65	86,15	79 79	77,54
63	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	87,35	84,85	78,62	76,37
64	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	89,85	86,85	80,87	78,17
65	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	88,70	85,70	79,83	77,13
66	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	88,05	85,05	79,25	76,55
67	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	87,90	84,90	79,11	76,41
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
68	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	79,45	76,95	71,51	69,26
69	» » » 6 % Serie trentennale	85,75	82,75	77,18	74,48
70	» » » 7 % » »	94,25	90,75	84,83	81,68
71	» » » 5,50 % » »	81,95	79,20	73,76	71,28
72	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
73	» » » 6 % » » » I emiss. (1964-1984) .	89,10	86,10	80,19	77,49
74	» » » 6 % » » » II » (1965-1985) .	88,60	85,60	79,74	77,04
75	» » » 6 % » » » III » (1966-1986) .	87,70	84,80	78,93	76,32
76	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1985) .	90,55	87,55	81,50	78,80
77	» » » 6 % » II » (1966-1986) .	87,50	84,50	78,75	76,05
78	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	87,60	84,60	78,84	76,14
79	» » » 6 % » » » II » (1967-1987)	87,00	84,00	78,30	75,60
80	» » » 6 % » » » III » (1968-1988)	86,55	83,55	77,90	75,20
81	» » » 6 % » » » IV » (1969-1989)	86,45	83,45	77,81	75,11
82	» » » 6 % » » » V » (1969-1989)	86,65	83,65	77,99	75,29
83	» » » 6 % » » » VI » (1970-1990)	88,80	85,80	79,92	77,22
84	» » » 7 % » » Vent. I » (1970-1990)	95,35	91,85	85,82	82,67
85	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	96,35	92,85	86,72	83,57
86	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	85,65	82,65	77,09	74,39
87	» » » 5 % Città di Roma (I emissione) . .	96,60	94,10	86,94	84,69
88	» » » 5 % » di Milano (I ») . .	86,50	84,00	77,85	75,60
89	» » » 5 % » di » (II ») . .	87,80	85,30	79,02	76,77
90	» » » 5 % Elettrificazoine FF.SS. (IV emiss.) .	96,35	93,85	86,72	84,47
91	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	101,50	98,75	91,35	88,88
92	» » » 5,50 % » (» » 1953)	100,60	97,85	90,54	88,07
93	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,60	94,85	87,84	85,37
94	» » » 5,50 % » (» » 1959)	91,60	88,85	82,44	79,97
95	» » » 5 % » (» » 1960)	86,70	84,20	78,03	75,78
96	» » » 5 % » (» » 1961)	85,45	82,95	76,91	74,66
97	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	88,10	85,10	79,29	76,59
98	» » » 6 % » (» » 1965) II »	88,25	85,25	79,43	76,73
99	» » » 6 % » (» » 1966) I »	87,70	84,70	78,93	76,23
100	» » » 6 % » (» » 1966) II »	87,40	84,50	78,66	76,05

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
101	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % FF.SS. (Serie speciale 1967)	87,35	84,35	78,62	75,92
102	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss	86,75	83,75	78,08	75,38
103	» » » 6 % » (» » 1969) II »	98,00	95,00	88,20	85,50
104	» » » 6 % » (» » 1970)	99,45	96,45	89,51	86,81
105	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	86,45	83,95	77,81	75,56
106	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	86,20	83,70	77,58	75,33
107	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	88,65	86,15	79,79	77,54
108	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	88,55	85,55	79,70	77,00
109	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	88,05	85,05	79,25	76,55
110	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	88,05	85,05	79,25	76,55
111	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	87,65	84,65	78,89	76,19
112	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	87,45	84,45	78,71	76,01
113	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	87,00	84,00	78,30	75,60
114	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	86,50	83,50	77,85	75,15
115	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VIII emissione s.s.)	86,30	83,30	77,67	74,97
116	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	87,60	84,60	78,84	76,14
117	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . .	87,00	84,00	78,30	75,60
118	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	96,80	93,80	87,12	84,42
119	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr.	97,85	94,35	88,07	84,92
120	I.R.I. 6 % (1955-56-57) ventennale	98,25	95,25	88,43	85,73
121	» 6 % (1956-1974)	101,35	98,35	91,22	88,52
122	» 6 % (1957-1975)	100,15	97,15	90,14	87,44
123	» 6 % (1958-1974)	100,55	97,55	90,50	87,80
124	» 6 % (1958-1978)	99,20	96,20	89,28	86,58
125	» 5,50 % (1959-1979)	91,25	88,50	82,13	79,65
126	» 5,50 % (1960-1980)	88,95	86,20	80,06	77,58
127	» 5,50 % (1961-1986)	84,15	81,40	75,74	73,26
128	» 5,50 % (1963-1983)	86,35	83,60	77,72	75,24
129	» 6 % (1964-1982)	90,15	87,15	81,14	78,44
130	» 6 % (1965-1983)	88,70	85,70	79,83	77,13
131	» 7 % Alfa Romeo (1970-1985)	96,55	93,05	86,90	83,75
132	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,60	99,60	92,34	89,64
133	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	96,25	93,50	86,63	84,15
134	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	96,20	93,20	86,58	83,88
135	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	102,70	99,70	92,43	89,73
136	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,40	99,40	92,16	89,46
137	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	101,80	98,80	91,62	88,92
138	» (» » ») 6 % (1964-1979)	99,05	96,05	89,15	86,45
139	» (» » ») 6 % (1966-1981)	90,75	87,75	81,68	78,98
140	» (» » ») 5,50 % GELA (1960-1979)	90,10	87,35	81,09	78,62
141	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	97,85	94,85	88,07	85,37
142	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	93,00	90,25	83,70	81,23
143	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	91,80	89,05	82,62	80,15
144	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie .	88,65	85,90	79,79	77,31
145	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V » .	87,55	84,80	78,80	76,32
146	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI » .	88,95	86,20	80,06	77,58
147	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	91,90	89,15	82,71	80,24
148	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII » .	93,45	90,70	84,11	81,63
149	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	94,60	91,60	85,14	82,44

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
150	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	82,25	79,50	74,03	71,55
151	» (» ») 6 % (1965-1985)	89,75	86,75	80,78	78,08
152	» (» ») 6 % (1967-1987)	86,55	83,55	77,90	75,20
153	» (» ») 6 % (1968-1988)	86,50	83,50	77,85	75,15
154	» (» ») 6 % (1968-1986)	86,35	83,35	77,72	75,02
155	» (» ») 6 % (1969-1989)	86,75	83,75	78,08	75,38
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
156	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	95,35	92,60	85,82	83,34
157	» 5,50 % (1962-1976) IV »	92,90	90,15	83,61	81,14
158	» 5,50 % (1962-1977) V »	91,25	88,50	82,13	79,65
159	» 5,50 % (1962-1977) VI »	91,25	88,50	82,13	79,65
160	» 5,50 % (1963-1978) VII »	88,95	86,20	80,06	77,58
161	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	88,85	86,10	79,97	77,49
162	» 6 % (1964-1979) IX »	91,30	88,30	82,17	79,47
163	» 6 % (1964-1979) X »	90,45	87,45	81,41	78,71
164	» 6 % (1965-1980) XI »	89,40	86,40	80,46	77,76
165	» 6 % (1966-1981) XII »	88,35	85,35	79,52	76,82
166	» 6 % (1967-1982) XIII »	87,05	84,05	78,35	75,65
167	» 6 % (1967-1982) XIV »	86,70	83,70	78,03	75,33
168	» 6 % (1968-1983) XV »	86,75	83,75	78,08	75,38
169	» 6 % (1969-1984) XVI »	86,45	83,45	77,81	75,11
170	» 7 % (1970-1985) XVII »	97,70	94,20	87,93	84,78
171	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	88,45	86,70	79,61	78,03
172	» » » » 4 %	79,60	77,60	71,64	69,84
173	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
174	» » » » 5 % serie ord.	88,85	86,35	79,97	77,72
175	» » » » 5 % IX serie	101,55	99,05	91,40	89,15
176	» » » » 5 % XI »	101,80	99,30	91,62	89,37
177	» » » » 5 % XIII »	101,90	99,40	91,71	89,46
178	» » » » 5 % XIV »	101,75	99,25	91,58	89,33
179	» » » » 5 % XVI »	100,75	98,25	90,68	88,43
180	» » » » 5 % XIX »	101,35	98,85	91,22	88,97
181	» » » » 5 % XX »	102,50	100,00	92,25	90,00
182	» » » » 5 % XXI »	101,85	99,35	91,67	89,42
183	» » » » 5 % XXII »	101,75	99,25	91,58	89,33
184	» » » » 5 % XXIII »	102,50	100,00	92,25	90,00
185	» » » » 5 % XXV »	103,75	101,25	93,38	91,13
186	» » » » 5 % XXVI »	101,50	99,00	91,35	89,10
187	» » » » 5 % XXVIII »	102,35	99,85	92,12	89,87
188	» » » » 5 % XXX »	103,60	101,10	93,24	90,99
189	» » » » 5 % XXXI »	95,75	93,25	86,18	83,93
190	» » » » 6 % I »	86,10	83,10	77,49	74,79
191	» » » » 6 % conversione	88,65	85,65	79,79	77,09
192	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	93,30	91,30	83,97	82,17
193	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
194	» » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
195	» » » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
196	» » » » 6 % « A »	98,00	95,00	88,20	85,50
197	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
198	» » » » OO.PP. 5,50 % s.s. trentennale	97,75	95,00	87,98	85,50
199	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. ventennale	97,75	95,00	87,98	85,50
200	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. trentennale	97,75	95,00	87,98	85,50
201	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. trentacinquennale	97,75	95,00	87,98	85,50
202	» » » » OO.PP. 6 % s.s. ventennale	98,00	95,00	88,20	85,50
203	» » » » OO.PP. 6 % s.s. trentennale	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
204	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6 % s.o. quindicennali . .	98,00	95,00	88,20	85,50
205	» » » » OO.PP. 6 % s.o. ventennali . . .	98,00	95,00	88,20	85,50
206	» » » » OO.PP. 6 % s.o. trentennali . . .	98,00	95,00	88,20	85,50
207	» » » » OO.PP. 6 % s.o. trentacinquennali	98,00	95,00	88,20	85,50
208	» » » Regione Marchigiana 5 %	92,70	90,20	83,43	81,18
209	» » » » Trentino Alto Adige 4 %	91,10	89,10	81,99	80,19
210	» » » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
211	» » » » » » » 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
212	» » » » » » » OO.PP. 5 % . .	94,00	91,50	84,60	82,35
213	» » » » » » » OO.PP. 6 % . .	94,50	91,50	85,05	82,35
214	» » » della Liguria 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
215	» » » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
216	Istituto Credito Sportivo 6 %	99,50	96,50	89,55	86,85
217	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	98,20	95,70	88,38	86,13
218	» » » (Quindicennale) 5 %	84,75	82,25	76,28	74,03
219	» » » (Quindicennale) 6 %	85,45	82,45	76,91	74,21
220	» » » (Ventennale) 5 %	84,10	81,60	75,69	73,44
221	» » » (Ventennale) 6 %	84,25	81,25	75,83	73,13
222	» » di Gorizia 5 % I serie	99,60	97,10	89,64	87,39
223	» » » 5 % II »	96,95	94,45	87,26	85,01
224	» » V.E. di Palermo 5 % I-V-VI serie	96,45	93,95	86,81	84,56
225	» » » » 5 % II-III-IV-VII serie	94,05	91,55	84,65	82,40
226	» » » » 6 % conversione	92,95	89,95	83,66	80,96
227	» » di Calabria e Lucania 5 %	92,35	89,85	83,12	80,87
228	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	83,15	80,65	74,84	72,59
229	» » (» » » ») 6 % conversione	84,40	81,40	75,96	73,26
230	» » (» » » ») 6 % 1980	92,20	89,20	82,98	80,28
231	» » (» » » ») 6 % 1985	87,40	84,40	78,66	75,96
232	» » (» » » ») 6 % 1990	84,25	81,25	75,83	73,13
233	» » (» » » ») 6 % 1995	83,85	80,85	75,47	72,77
234	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie (1961-1986) .	82,30	79,80	74,07	71,82
235	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	93,70	90,95	84,33	81,86
236	» » » 5,50 % (1963-1978)	92,50	89,75	83,25	80,78
237	» » » 6 % (1964-1979)	96,20	93,20	86,58	83,88
238	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	92,15	89,15	82,94	80,24
239	» » » 6 % (1965-1980) II »	91,10	88,10	81,99	79,29
240	» » » 6 % (1966-1981)	89,90	86,90	80,91	78,21
241	» » » 6 % (1968-1983)	86,05	83,05	77,45	74,75
242	» » » 6 % (1969-1984)	85,55	82,55	77,00	74,30
243	» » » 7 % (1970-1985)	95,45	91,95	85,91	82,76
244	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 %	84,10	81,60	75,69	73,44
245	» » » » Alb. e Tur. 5 %	78,50	76,00	70,65	68,40
246	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	78,50	76,00	70,65	68,40
247	» » » Credito Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr. . .	84,60	81,60	76,14	73,44
248	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr. . . .	84,60	81,60	76,14	73,44
249	» » » » » » » 6 % s.s (1969-1989) II emissione	84,60	81,60	76,14	73,44
250	» » » » » » » 7 % s.s (1970-1990) II emissione	95,50	92,00	85,95	82,80
251	» » » » » » » 7 % s.s (1971-1991) II emissione	96,00	92,50	86,40	83,25
252	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
253	» » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
254	» » 6 %	95,35	92,35	85,82	83,12
255	» » 6 % conv.	95,35	92,35	85,82	83,12
256	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	100,45	97,95	90,41	88,16
257	» » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
258	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	92,20	89,20	82,98	80,28
259	» » » 6% » 1966-1981 » F	87,95	84,95	79,16	76,46
260	» » » 6% » 1967-1982 » G	87,25	84,25	78,53	75,83
261	» » » 6% » 1969-1984 » H	86,05	83,05	77,45	74,75
262	Banco di Napoli 5%	84,20	81,70	75,78	73,53
263	» » 6%	89,40	86,40	80,46	77,76
264	» » 6% conv.	91,55	88,55	82,40	79,70
265	» » 7% Cred. Ind. serie B	95,95	92,45	86,36	83,21
266	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
267	» » » » » » 4%	94,00	92,00	84,60	82,80
268	» » » » » » 5%	97,25	94,75	87,53	85,28
269	» » » » » » 6%	98,05	95,05	88,25	85,55
270	» » » » » » 5% OO.PP. . .	97,50	95,00	87,75	85,50
271	» » di Bologna 3,50%	87,75	86,00	78,98	77,40
272	» » » 4%	90,75	88,75	81,68	79,88
273	» » » 5% II serie . .	97.70	95.20	87.93	85,68
274	» » » 5% III »	97,70	95,20	87,93	85,68
275	» » » 6% II e III serie conv.	98,20	95,20	88,38	85,68
276	» » » 6%	98,20	95,20	88,38	85,68
277	» » » 5% OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
278	Monte dei Paschi di Siena 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
279	» » » 6% conv.	98,00	95,00	88,20	85,50
280	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
281	» » » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
282	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50%	94,20	92,45	84,78	83,21
283	» » » » 5%	99,00	96,50	89,10	86,85
284	» » » » 6% conversione	99,50	96,50	89,55	86,85
285	» » » » 6%	99,50	96,50	89,55	86,85
286	» » » » 5% OO.PP.	99,80	97,30	89.82	87,57
287	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	86,85	84,10	78,17	75,69
288	» » » » » 6% trentennale s.o. . . .	99,50	96,50	89,55	86,85
289	» » » » » 6% ventennale s.o.	86,65	83,65	77,99	75,29
290	» » » » » 5,50% 1946 Ed. II emiss. s.s.	97,45	94,70	87,71	85,23
291	» » » » » 7% quindicenn. I emiss.	98,60	95,10	88,74	85,57
292	» » » » » 7% » II »	100,70	97,20	90,63	87,48
293	» » » » » 7% decennale I emissione	101,35	97,85	91,22	88,07
294	» » » » » 6% 1951 Edison s.s. . . .	102,50	99,50	92,25	89,55
295	» » » » » 6% 1955 » s.s. . . .	101,20	98,20	91,08	88,38
296	» » » » » 6% 1956 » s.s. . . .	98,65	95,65	88,79	86,09
297	» » » » » 6% s.s. Montecatini . . .	96,45	93,45	86,81	84,11
298	» » » » » 6% s.s. Export 1965 . . .	92,00	89,00	82,80	80,10
299	» » » » » 6% s.s. quindicen. Export	100,25	97,25	90,23	87,53
300	» » » » » 6% s.s. quinquenn. 1970-75	98,30	95,30	88,47	85,77
301	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	99,50	96,50	89,55	86,85
302	» » » » » 7% s.s. Export « A » I tr. 1970-1979	107,30	103,80	96,57	93,42
303	» » » » » 6% s.s. Export « B » 1968-1980	97,35	94,35	87,62	84,92
304	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III emissione 1965-1980 . .	98,50	95,50	88,65	85,95
305	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV emissione 1965-1980 . .	100,50	97,50	90,45	87,75
306	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V emissione 1966-1981 . .	97,00	94,00	87,30	84,60
307	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss.	95,75	92,75	86,18	83,48
308	» » » » » 6% s.s. » » serie A .	97,90	94,90	88,11	85,41
309	» » » » » 7% s.s. » » » B .	95,80	92,30	86,22	83,07

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1971 valevole per il 2° semestre 1971**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IN DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
310	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	94,50	92,75	85,05	83,48
311	» » » » 5 %	92,80	90,30	83,52	81,27
312	Medio Credito Centrale 6 % (1967-1977)	97,25	94,25	87,53	84,83
313	» » » 6 % (1968-1978)	99,65	96,65	89,69	86,99
314	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5 % (1948-1978)	84,80	82,30	76,32	74,07
315	» » » » » » D 5 % (1953-1983)	81,05	78,55	72,95	70,70
316	» » » » » » F 5 % (1963-1993)	87,75	85,25	78,98	76,73
317	» » » » » » G 6 % (1970-1995)	95,00	92,00	85,50	82,80
318	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XVIII emissione Credito Navale)	100,85	97,85	90,77	88,07
319	» » » 6 % (XX »)	99,35	96,35	89,42	86.72
320	» » » 5 % (XXI »)	97,60	95,10	87,84	85,59
321	» » » 5 % (XXII »)	89,65	87,15	80,69	78,44
322	» » » 5 % (XXIII »)	84,10	81,60	75,69	73,44
323	» » » 5,50 % (XXIV »)	86,35	83,60	77,72	75,24
324	» » » 6 % (XXV »)	90,25	87,25	81,23	78,53
325	» » » 6 % (XXVI »)	86,15	83,15	77,54	74,84
326	» » » 6 % (XXVII »)	86,15	83,15	77,54	74,84
327	» » » 7 % (XXVIII »)	96,90	93,40	87,21	84,06
328	» » » 7 % (XXIX »)	95,50	92,00	85,95	82,80
329	» » » 7 % (XXX »)	101,85	98,35	91,67	88,52
330	» » » 7 % (XXXI »)	99,15	95,65	89,24	86,09
331	» » » 6 % Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	94,40	91,40	84,96	82,26
332	» » » 6 % » » » » » 1967-83	90,65	87,65	81,59	78,89
333	» » » 7 % » » » » » 1970-87	96,05	92,55	86,45	83,30
334	» » » 6,25 % serie speciale 1964	95,47	92,35	85,93	83,12
335	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6 % 1968-83	8,35	85,35	79,52	76,82

(6781)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 31 luglio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), in liquidazione coatta, l'avv. Domenico Belletti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7586)

Nomina di membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 marzo 1966, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 22 dicembre 1969 con il quale il dott. Ferdinando Iacoboni, l'avv. Filippo De Miccolis Angelini ed il dott. Michele De Serio sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il dott. Ferdinando Iacoboni e l'avv. Filippo De Miccolis Angelini hanno rassegnato le dimissioni, e che occorre, quindi, provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il rag. Pietro Benzi ed il dott. Michele Paparella sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontassieve

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontassieve (Firenze);

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontassieve, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	85,95	»
3.	D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
4.	Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
5.	Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
6.	Tognazzi Luciano	»	79,23	»
7.	Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
8.	Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
9.	Di Giovine dott. Gaetano	»	78,68	»
10.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
11.	Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
12.	Mastrangelo Domenico	»	77,80	»
13.	Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
14.	Gasponi Vittorio	»	76,85	»
15.	Vitale Francesco	»	76,33	»
16.	Rollone Eusebio	»	76 —	»
17.	Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
18.	Maddalone Pasquale	»	75,60	»
19.	Di Stefano Ruggiero, art. 4 della legge 8 settembre 1954, n. 748	»	75,50	»
20.	Caruana Salvatore	»	75,50	»
21.	Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
22.	Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
23.	Grillo dott. Roberto	punti	74,02	su 132
24.	Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
25.	Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
26.	Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
27.	Porcile dott. Luciano	»	73,30	»
28.	Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
29.	Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
30.	Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
31.	Settis dott. Rocco	»	71,89	»
32.	Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
33.	Parini Antonio	»	71,66	»
34.	Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
35.	Mantelli Erminio	»	70,98	»
36.	Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
37.	Bianchi Rodolfo	»	70,87	»
38.	Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
39.	De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
40.	Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
41.	Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
42.	De Negri dott. Errico	»	69,99	»
43.	Milanaccio dott. P. Paolo	»	69,88	»
44.	Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
45.	Filippi dott. Davide	»	68,95	»
46.	Faissola Giovanni	»	68,22	»
47.	Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
48.	Sperduti Michele	»	66,87	»
49.	Achilli Amedeo	»	66,06	»
50.	Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
51.	Bertini Luigi	»	65,55	»
52.	Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
53.	Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
54.	Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
55.	Taranto Fausto	»	64,33	»
56.	Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
57.	Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
58.	Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
59.	Agnoli Mario	»	61,62	»
60.	Lunghi Gaetano	»	61,51	»
61.	Augurio Garibaldi	»	61,28	»
62.	Ridolfo Francesco	»	60,97	»
63.	Pacifici Luigi	»	60,66	»
64.	Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
65.	Pascale Vittorio	»	58,59	»
66.	Nepomuceno Renato	»	58,56	»
67.	Bonacorsi dott. Giovanni	»	48,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(7641)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.